

REGOLAMENTO

SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	13/12/2023	Emissione	Dante Cinello	Tecla Del Dò	

Indice

Art. 1 – Campo di applicazione e finalità.....	3
Art. 2 – Servizi pubblici essenziali.....	3
Art. 3 – Contingenti di personale	3
Art. 4 – Modalità di effettuazione degli scioperi.....	4
Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione.....	5
Art. 6 – Sanzioni.....	5
Art. 7 – norma finale	5

Art. 1 – Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'area del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente regolamento attua le disposizioni contenute nell'art. 4 del contratto integrativo aziendale (CCIA) del 24.10.2023, in materia di contingenti di personale tenuti a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero.
3. Nel presente regolamento vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni del CCNL 20.9.2001.
4. Le norme del presente regolamento si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2 – Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, nell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute sono individuati i seguenti servizi da considerare essenziali:
 - a) Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - SORES di Palmanova;
 - b) Farmacia Centrale;
 - c) Gestione Servizi Logistico alberghieri;
 - d) Gestione Risorse Umane;
 - e) Affari Generali - Protocollo;
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
 - a) Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - SORES di Palmanova
 - accogliimento della domanda di soccorso dei cittadini 24 h su 24;
 - b) Farmacia Centrale:
 - gestione ordinaria di distribuzione farmaci e dispositivi; gestione in urgenza di farmaci e dispositivi salvavita, distribuzione farmaci stupefacenti; attività urgenti di farmaco-dispositivo vigilanza
 - c) Gestione Servizi Logistico alberghieri:
 - emissione ordini di acquisto indifferibili; supporto al ricevimento merci e distribuzione di beni; gestione richieste di reparto aziendali;
 - d) Gestione Risorse Umane:
 - erogazione di assegni con funzioni di sostentamento; compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali;
 - e) Affari Generali – Protocollo:
 - protocollo generale;

Art. 3 – Contingenti di personale

1. In attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 12.6.1990, n.146, come modificato dalla Legge 83/2000, nonché nell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del S.S.N. – CCNL sottoscritto in data 20.9.2001, si individuano i seguenti contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili:

SERVIZIO	CONTINGENTE mattina	CONTINGENTE pomeriggio	CONTINGENTE notte
Struttura Op Regionale Emergenza	7 infermieri	7 infermieri	5 infermieri

Sanitaria - SORES

SERVIZIO	CONTINGENTE GIORNALIERO
Farmacia Centrale	non sono previste unità di comparto - 1 dirigente farmacista
Gestione Servizi Logistico alberghieri	1 assistente amministrativo/collaboratore amministrativo professionale
Gestione Risorse Umane	1 assistente amministrativo/collaboratore amministrativo professionale
Affari Generali - Protocollo	1 assistente amministrativo/collaboratore amministrativo professionale

2. L'azienda individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. Per le prestazioni indispensabili relative alla "Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - SORES" di cui alla lettera a) dell'articolo 2, va garantito in servizio il personale impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Art. 4 – Modalità di effettuazione degli scioperi

- Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Azienda.
- Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, l'Azienda è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 5, comma 9.
- In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azione di sciopero sono così articolati:
 - il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
 - gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
 - gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
 - le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
 - in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
- Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
 - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
5. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5 - Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Per quanto riguarda la contrattazione integrativa, si richiamano le procedure di raffreddamento previste dall'art. 12 del CCNL 2.11.2022.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto incaricato di svolgere le procedure di conciliazione è il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Il Prefetto, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Prefetto può chiedere alle organizzazioni sindacali e all'Azienda notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a dieci giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato regolamento e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente regolamento, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

Art. 7 – norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si rimanda alla normativa vigente.